

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

LINEE GUIDA 1.1 RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NEI PROCEDIMENTI PER ATP E DI OPPOSIZIONE AD ATP *EX* ART. 445-BIS C.P.C.

1. CONFERIMENTO E ACCETTAZIONE INCARICO

a) Il CTU, ricevuto il provvedimento di nomina, ha l'obbligo di presentarsi in udienza dinanzi al giudice che lo ha nominato o dinanzi al giudice onorario all'uopo delegato nell'orario e nel giorno fissati al fine di avere conferito l'incarico e di prestare il giuramento.

b) La mancata presentazione senza giustificato motivo comporta la revoca della nomina e la sua sostituzione nonché l'eventuale adozione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 20 delle disp. di att. al c.p.c..

c) Il consulente, scelto tra gli iscritti all'albo del Tribunale, ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che il giudice non riconosca la ricorrenza di un giusto motivo di astensione.

d) Ove, in presenza di un giusto motivo di astensione, il consulente ritenga di non accettare l'incarico, dovrà farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima della udienza di comparizione (art. 192 c.p.c.).

e) Ove, fuori dalle ipotesi sopra descritte, ricorra un mero impedimento a comparire all'udienza fissata, il CTU ha l'obbligo di segnalare al giudice che lo ha nominato il proprio impedimento indicando le ragioni dello stesso e le eventuali date, compatibili con i giorni di

udienza del giudice medesimo, nelle quali lo stesso sarà disponibile a presenziare per il conferimento dell'incarico.

f) All'atto del conferimento dell'incarico, nell'orario indicato dal giudice che il CTU avrà cura di osservare puntualmente, lo stesso indicherà il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni di consulenza tecnica.

f.1) individuerà la data di inizio delle operazioni peritali entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data del conferimento dell'incarico e comunque tale da consentire il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 10 comma 6 bis d.l. 203/2005 (*“Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione.*

L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS termine di giorni 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali entro il quale anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato”);

f.2) fisserà l'orario di inizio delle operazioni peritali tenendo conto dell'orario di servizio dei dipendenti dell'INPS;

f.3) avrà cura che il luogo di svolgimento delle operazioni peritali sia privo di barriere architettoniche;

f.4) indicherà a verbale il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio recapito telefonico.

g) Il consulente, autorizzato dal giudice a ritirare i fascicoli, se cartacei, di parte, sarà responsabile della loro conservazione sino alla loro restituzione in uno al deposito della relazione peritale definitiva.

h) Ove il CTU ritenga necessari chiarimenti in ordine ai quesiti formulati dal giudice avrà cura di chiedere allo stesso in udienza eventuali precisazioni.

i) Al CTU è fatto obbligo di rispettare i termini allo stesso assegnati all'atto del conferimento dell'incarico relativi alla trasmissione alle parti della relazione scritta, al deposito della stessa con allegate le osservazioni che le parti gli avranno fatto pervenire e le sue valutazioni su di esse.

1.1 EFFETTIVITÀ DELL'ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI

Il paragrafo 1 dispone alla lettera f.3) che il CTU *“avrà cura che il luogo di svolgimento delle operazioni peritali sia privo di barriere architettoniche”*. La detta previsione deve tradursi nel risultato di una effettiva garanzia che la visita peritale sia svolta in luoghi che non presentino barriere architettoniche, l'assenza delle quali costituisce condizione imprescindibile del conferimento dell'incarico. Ove tale condizione non sussista, il CTU dovrà comunicarlo mediante deposito di note nel fascicolo telematico almeno tre giorni prima dell'udienza fissata per il conferimento dell'incarico.

Udienza in presenza

Prima di rendere il giuramento ripetendo la formula di rito il CTU dovrà comunque dichiarare che lo studio medico ove la parte sarà convocata per essere sottoposta a visita medico-legale non presenti barriere architettoniche e di ciò si darà atto a verbale.

Udienza in modalità cartolare

L'articolo 221 comma 8 del D.L. n. 34/2020 come sostituito, in sede di conversione, dalla L. 17/7/2020, n. 77 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 18/7/2020 ed entrata in vigore il giorno successivo), stabilisce che *“In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”*.

Ove risulti, nel provvedimento con cui è stabilito che l'udienza di conferimento dell'incarico sia sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020 e che al prescritto giuramento debba farsi luogo nelle forme stabilite dall'articolo 221 comma 8 del D.L. n. 34/2020, il CTU, conferitogli l'incarico con provvedimento che la cancelleria avrà cura di comunicare, entro tre giorni e prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presterà giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico, nel redigere la quale dichiarazione avrà cura di non utilizzare formule relative alla diversa ipotesi del giuramento da prestarsi in presenza.

Attesterà nella medesima dichiarazione che lo studio medico ove la parte sarà convocata per essere sottoposta a visita medico-legale non presenti barriere architettoniche.

2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA

Il CTU redige un verbale delle operazioni di consulenza tecnica che allegherà ai propri elaborati tecnici e che depositerà in originale laddove redatto in modalità cartacea.

Nel verbale saranno indicati la data, l'ora ed il luogo dell'inizio delle operazioni e della loro chiusura; i dati anagrafici della persona sottoposta a visita medico legale e suoi dati identificativi rilevati dal documento di identità esibito; riporterà i dati anagrafici degli eventuali terzi presenti e i loro dati identificativi rilevati dal documento di identità esibito

nonché le loro qualifiche di rapporto; indicherà, inoltre, tutte le circostanze rilevanti verificatesi nel corso delle operazioni peritali; elencherà dettagliatamente la documentazione sanitaria e non acquisita nel corso delle operazioni peritali esclusivamente di formazione successiva all'udienza di giuramento; elencherà dettagliatamente gli esami diagnostici specialistici prescritti dallo stesso al periziando e il termine indicato per la produzione dei referti.

La visita presso il domicilio del ricorrente potrà essere autorizzata esclusivamente dal giudice, previa istanza del difensore della parte corredata da certificato medico recante la dicitura "*intrasportabile*": pertanto, ove la predetta visita venga richiesta al consulente, lo stesso inviterà la parte a formulare la necessaria richiesta di autorizzazione al giudice.

3. CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA

La relazione dovrà contenere:

- l'elenco cronologico della documentazione sanitaria versata in atti;

- l'anamnesi (familiare, fisiologica, lavorativa, patologica);

- l'esame obiettivo accurato e completo per organi e apparati con descrizione delle condizioni psico-fisiche del soggetto, delle menomazioni obiettivate, delle compromissioni e limitazioni funzionali osservate e le ulteriori descrizioni delle condizioni del soggetto ritenute utili ai fini dell'accertamento;

- la diagnosi conclusiva completa sia sotto il profilo clinico che medico legale;

- ove si tratti di invalidità civile, la relazione dovrà contenere: a) l'elenco delle diagnosticate patologie e menomazioni correlate, voce per voce, i corrispondenti codici nosologici e le percentuali valutative di cui alle tabelle riportate nel D.M. Sanità 5/2/1992; b) le percentuali valutative attribuite dal CTU, voce per voce, a ciascuna patologia/menomazione

specificando quali percentuali egli abbia attribuito secondo le predette tabelle e quali invece abbia attribuito valendosi del c.d. criterio analogico; c) il valore percentuale complessivo della *deminutio* della capacità lavorativa generica del soggetto cagionata dalle patologie/menomazioni accertate con specifica indicazione, ove ricorra, della ragione della maggiorazione del 5% prevista dal citata D.M. nel caso in cui vi sia anche incidenza negativa sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità lavorativa semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica, riportando tutti i passaggi computazionali che l'hanno prodotta attraverso l'utilizzo del cosiddetto "calcolo riduzionistico" che, per l'ambito in discussione, va applicato *ope legis*;

-ove il CTU si avvalga per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di non autosufficienza del periziando di test (c.d. "scale valutative della disabilità", quali ADL, IADL, FIM, Barthel Index, ecc.), dovrà specificare la rilevanza degli stessi alla luce dell'obiettività clinica rilevata ed alla diagnosi formulata;

- il CTU specificherà la decorrenza del requisito sanitario e i motivi e la relativa documentazione sanitaria posti a suo fondamento;

- il CTU ometterà ogni riferimento alle prestazioni collegate all'accertamento sanitario effettuato.

4. TRASMISSIONE RELAZIONE E SUCCESSIVO DEPOSITO

- Il CTU, nel termine assegnato all'atto del conferimento dell'incarico, invierà alle parti l'elaborato tecnico provvisorio; atteso il termine entro il quale le stesse potranno fargli pervenire eventuali osservazioni e rilievi, ove questi siano stati formulati, compirà una valutazione motivata degli stessi; quindi depositerà in modalità telematica l'elaborato tecnico, i rilievi che le parti gli avranno in ipotesi fatto pervenire e la valutazione degli stessi entro il termine finale assegnato.

-Ove il CTU necessiti di una proroga del termine di trasmissione alle parti dell'elaborato, ovvero del successivo termine per il deposito della relazione, formulerà apposita istanza per motivate ragioni al giudice prima della scadenza del termine assegnato.

I consulenti tecnici dell'Ufficio si atterranno alle superiori linee guida in materia di operazioni di consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo *ex art. 445 bis c.p.c.* e nei procedimenti di opposizione ad ATP di cui al sesto comma del menzionato articolo. A tal fine, con il provvedimento di nomina, il giudice, richiamate le linee guida, inviterà il CTU a prenderne visione sul sito web del Tribunale ove risulteranno pubblicate.